

CAMERA DEI DEPUTATI

N.93

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (93)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 1, comma 1.-ter, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118)

Trasmesso alla Presidenza il 04 febbraio 2014

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE
REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 29 DICEMBRE 2003, N. 395.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118;

Vista la legge 23 ottobre 2003, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395;

Acquisito il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 3, comma 1-bis, della legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento:

ART. 1

(Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

" f-bis) «voto da remoto», modalità di espressione del voto tramite l'uso di dispositivi informatici connessi alla rete Internet;

f-ter) «sistema informatico», la piattaforma informatica per la gestione delle operazioni di voto e del rilascio delle credenziali;

f-quater) «credenziali», il codice associato al nominativo del cittadino che ne abbia fatto richiesta, inteso a consentire l'accesso al sito Internet dedicato al voto e l'espressione del voto da remoto. ";

b) il comma 2 è abrogato.

✓ 

ART. 2

(Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, le parole: "fino al quarto grado" sono sostituite dalle seguenti: "*fino al secondo grado*".

ART. 3

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"*1-bis. Il Ministero degli affari esteri indica tre giorni consecutivi durante i quali si svolgono le operazioni di voto da remoto, che non iniziano prima di centotrenta giorni dall'indizione.*";
 - b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Con il medesimo decreto il capo dell'ufficio consolare stabilisce le date delle operazioni di voto al seggio, che si svolgono in due giorni consecutivi, di cui uno festivo secondo il calendario locale, nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma 1-bis. Previa autorizzazione ministeriale, il decreto può disporre che le operazioni di voto possano svolgersi per più di due giorni, fatte salve le pause e i recuperi dovuti al personale a norma di legge.*";
 - c) al comma 4 le parole: "il giorno stabilito per le votazioni e" sono soppresse;
 - d) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nel proprio sito internet".

ART. 4

(Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dopo le parole: "è presentata" sono inserite le seguenti: "*in formato cartaceo ed elettronico*".

ART. 5

(Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: "*l-bis) comunica l'esito delle operazioni di cui alle lettere precedenti ai presentatori delle liste*".

ART. 6

(Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 17

(Sistema informatico per il voto e credenziali)



1. Il Ministero degli affari esteri progetta, configura e gestisce il sistema informatico, la cui architettura assicura le più ampie garanzie disponibili secondo lo stato dell'arte, intese ad evitare intrusioni e attacchi deliberati o comunque non autorizzati.
2. Il sistema informatico garantisce l'anonimato, la segretezza e la non alterabilità del voto e l'impossibilità di conoscere i risultati parziali durante le operazioni di voto. I dati sono trasferiti tra la banca dati centrale e i seggi e viceversa tramite canali sicuri. Il Ministero degli affari esteri immagazzina i dati trasmessi in una banca dati all'interno di un'infrastruttura che garantisce la segretezza e l'integrità dei voti ricevuti e la continuità del servizio.
3. Il sistema informatico rende impossibile la ripetizione del voto per la medesima consultazione.
4. Il voto espresso dall'elettore è inviato alla banca dati centrale istituita presso il Ministero degli affari esteri che, all'atto della ricezione, ne dà conferma. In mancanza di conferma, il voto non è acquisito e la procedura è ripetibile. Il voto espresso non rimane memorizzato nella postazione informatica utilizzata per il voto, né su periferiche integrate o ad essa collegabili.
5. Le credenziali rilasciate dal sistema informatico sono attivate esclusivamente durante lo svolgimento delle operazioni di voto e solo per gli elettori che, alla data d'inizio del voto da remoto, abbiano i requisiti per esprimere il voto.
6. Anche tramite gli uffici di seconda categoria dipendenti, l'ufficio consolare consegna personalmente ai cittadini che ne facciano richiesta la prima parte delle credenziali. La seconda parte è resa disponibile all'interessato in maniera criptata tramite posta elettronica. Il sistema informatico non consente che due o più cittadini condividano lo stesso indirizzo di posta elettronica.
7. All'atto della consegna, il cittadino è ammonito sugli obblighi di custodire con cura le credenziali, di non cederle, di non trasferirle e di non consentirne l'uso a terzi. Egli è altresì informato di quanto previsto al comma 8.
8. Se al momento del voto il nominativo associato alle credenziali non risulta nell'elenco degli aventi diritto al voto, l'accesso al sistema informatico è inibito ed è visualizzato un avviso che informa il cittadino della possibilità di attivare la procedura di cui all'articolo 19.
9. In caso di smarrimento o di furto, il cittadino può chiedere personalmente all'ufficio consolare nuove credenziali, che verranno consegnate con le modalità di cui al comma 6, previo annullamento delle precedenti.”.

ART. 7

(Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

“ART. 18

(Designazione dei rappresentanti di lista e costituzione dei seggi)

1. Entro il quindicesimo giorno precedente il primo giorno di voto al seggio, i presentatori delle liste ammesse consegnano al comitato elettorale circoscrizionale la designazione, per ogni seggio istituito nella circoscrizione consolare, di un rappresentante di lista effettivo e di un supplente. I rappresentanti di lista possono presenziare ad ogni fase delle attività del seggio.
2. Entro il quindicesimo giorno precedente il primo giorno di voto al seggio, il capo dell'ufficio consolare costituisce il seggio presso l'ufficio consolare e, se possibile ed opportuno, presso uno o più dipendenti uffici consolari di seconda categoria. Con autorizzazione del Ministero degli affari esteri il capo dell'ufficio consolare può costituire seggi in altri locali individuati dal comitato elettorale, tenendo conto delle loro caratteristiche di sicurezza e funzionalità nonché dell'esigenza di garantire la riservatezza delle operazioni di voto.
3. Ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore, nominati dal capo dell'ufficio consolare tra il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri. In caso di

insufficienza di organico, gli uffici di segretario e di scrutatore possono essere affidati a personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purché di cittadinanza italiana. La partecipazione al seggio è obbligatoria e non dà luogo ad alcun compenso aggiuntivo.

4. I seggi sono dotati di postazioni informatiche che assicurano un'interfaccia intuitiva, l'emissione di una certificazione cartacea dell'avvenuto voto ed il collegamento protetto con la banca dati istituita presso il Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 17. Il seggio dispone di una postazione informatica per il segretario e dotata di stampante."

ART. 8

(Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 19

(Ammissione al voto dei cittadini omissi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)

1. Gli elettori che per qualsiasi motivo sono stati omissi dall'elenco degli aventi diritto al voto, di cui all'articolo 13, comma 1, e che si presentano all'ufficio consolare prima della chiusura delle operazioni elettorali, chiedendo di esprimere il voto di cui alla legge, sono ammessi al voto se dagli atti dell'ufficio consolare iscritti risultano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e residenti nella circoscrizione da almeno sei mesi, previa verifica presso il comune di iscrizione elettorale della mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

2. Se necessario ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore in via telematica o tramite fax la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un elenco aggiunto. Al termine delle operazioni di voto tale elenco è trasmesso al comitato elettorale circoscrizionale.

4. Gli elettori in possesso delle credenziali possono chiedere l'ammissione al voto anche per via telematica."

ART. 9

(Modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 20

(Voto al seggio)

1. Le operazioni di votazione al seggio si svolgono nei giorni stabiliti ai sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, nell'arco di nove ore giornaliere consecutive. L'orario di inizio è stabilito dal capo dell'ufficio consolare almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni.

2. Il giorno stabilito per l'apertura delle operazioni di voto al seggio, con adeguato anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di votazione, il presidente insedia il seggio elettorale e invita i rappresentanti di lista designati per il seggio e presentatisi ad assistere alle operazioni.

3. Il comitato elettorale circoscrizionale consegna al presidente del seggio le designazioni dei rappresentanti di lista.

4. Il presidente del seggio dichiara quindi aperta la votazione e gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire un documento di identità munito di fotografia. Il tipo e gli estremi del documento sono annotati dal segretario sul sistema informatico.

5. Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- a) i documenti di identificazione scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e assicurino la precisa identificazione del votante;
 - b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
 - c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.
 - d) documenti anche stranieri usualmente riconosciuti idonei dall'ufficio consolare per l'identificazione dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare.
6. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri del seggio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, fatto di cui il segretario dà annotazione nel sistema informatico.
7. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto.
8. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore. Il segretario annota tale circostanza in un registro gestito dal sistema informatico.
9. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.
10. In caso di infermità non evidente, il presidente può chiedere un certificato medico che attesti che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. Il certificato è acquisito al verbale di cui all'articolo 24.
11. I giorni successivi, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali anti-intrusione apposti agli accessi della sala, dichiara riaperta la votazione.
12. In ogni giornata di voto, gli elettori che all'ora di chiusura si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.
13. Al termine dell'ultima giornata, il presidente dichiara chiusa la votazione al seggio.".

ART. 10

(Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 21

(Espressione del voto nei seggi)

1. Il voto nei seggi di cui all'articolo 18, comma 2, si svolge secondo le seguenti modalità:
- a) dopo aver identificato l'elettore con le modalità di cui all'articolo 20, il segretario accede con le proprie credenziali al sistema informatico, inserisce gli estremi del documento di identificazione e abilita la postazione informatica per il voto dell'elettore identificato;
 - b) la postazione informatica abilitata al voto è collocata in modo da offrire assoluta garanzia per la libertà e la segretezza dell'espressione del voto;
 - c) visualizzata su schermo la scheda elettorale, l'elettore seleziona la lista elettorale scelta e gli eventuali voti di preferenza oppure l'opzione 'scheda bianca';
 - d) dopo ciascun passaggio, il sistema informatico riproduce sullo schermo la selezione operata, ne chiede conferma e, in caso negativo, consente di ripetere la procedura;
 - e) alla fine della procedura di voto, il sistema informatico visualizza la scheda con un segno di croce sul simbolo prescelto e con l'indicazione degli eventuali voti di preferenza espressi, oppure la scheda bianca, chiedendo ulteriore conferma;
 - f) dopo la conferma definitiva, il voto è immediatamente trasmesso per via telematica alla banca dati costituita presso il Ministero degli affari esteri e validato con conferma in tempo reale alla postazione di voto;

- g) la conferma è inviata anche alla postazione informatica del segretario del seggio, che consegna su supporto cartaceo la certificazione di avvenuto esercizio del voto all'elettore e ne annota l'emissione in un registro informatico gestito tramite il sistema informatico.*
- 2. Le fasi del voto sono riprodotte graficamente in un manifesto trasmesso dal Ministero degli affari esteri agli uffici consolari entro novanta giorni dall'indizione e affisso all'interno dei locali consolari. Il manifesto riporta simboli e nomi non riconducibili a liste o candidati.*
- 3. L'elettore può chiedere assistenza ai componenti del seggio solo prima dell'abilitazione al voto della postazione. Le indicazioni sono fornite anche tramite una simulazione di voto nella postazione dell'elettore, utilizzando facsimili riportanti simboli e nomi non riconducibili a liste o candidati."*

ART. 11

(Modifiche all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 22

(Verbali delle operazioni dei seggi)

- 1. Nel verbale del seggio sono inseriti i nominativi dei rappresentanti di lista, i risultati elettorali, il numero dei votanti, gli atti relativi allo scrutinio, le eventuali proteste e reclami presentati. Il verbale, redatto in due esemplari, è letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.*
- 2. Compilato il verbale, il presidente forma un plico contenente gli esemplari del verbale, i documenti relativi alle operazioni del seggio e la lista degli elettori.*
- 3. Il presidente del seggio consegna il plico di cui al comma 2 al presidente del comitato elettorale circoscrizionale."*

ART. 12

(Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 23

(Voto da remoto)

- 1. In alternativa al voto presso i seggi, l'elettore può esprimere il voto da remoto, secondo le seguenti modalità:*
- a) nell'arco temporale di cui all'articolo 13, comma 1-bis, l'elettore si collega da qualsiasi computer connesso ad Internet, ad una sezione del sistema informatico e vi accede inserendo le proprie credenziali;*
- b) schermate successive visualizzano le istruzioni per la procedura di voto, che riproducono le fasi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere da c) ad f);*
- c) dopo la conferma definitiva, il voto è immediatamente trasmesso tramite la rete internet in modalità criptata alla banca dati costituita presso il Ministero degli affari esteri;*
- d) dopo la validazione del voto, l'elettore riceve tramite il portale un documento elettronico che attesta l'avvenuto voto."*

ART. 13

(Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, è sostituito dal seguente:

"ART. 24

(Scrutinio)

1. Il giorno successivo alla conclusione delle operazioni di voto, ivi incluse quelle da remoto, il comitato elettorale circoscrizionale si riunisce per le operazioni di scrutinio. Tramite il sistema informatico il presidente del comitato richiede i voti espressi nella circoscrizione e li riceve distinti tra voti al seggio e voti da remoto.

2. Verificata la coincidenza del numero dei voti espressi nei seggi con le risultanze dei relativi registri, il presidente del comitato circoscrizionale elettorale dà pubblica lettura del numero complessivo dei votanti, dei voti validi, delle schede bianche e ne dà attestazione nel verbale delle operazioni compiute."

ART. 14

(Modifiche all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, l'alinnea è sostituito dal seguente: "Compiute le operazioni di scrutinio e dopo aver deciso in merito a eventuali proteste o reclami risultanti dal verbale di cui all'articolo 22, il comitato elettorale circoscrizionale:".

ART. 15

(Modifiche all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, dopo le parole: "di natura politica" è inserita la seguente: ", tecnica".

ART. 16

(Modifiche all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, le parole: "ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71".

ART. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 25 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, e le tabelle A, B e C allegate al medesimo decreto.

2. Alle premesse, le parole: "del Ministro per gli italiani nel mondo" sono soppresse.

3. Agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 28, commi 1 e 2, le parole: "e al Ministro per gli italiani nel mondo", ovunque ricorrono, sono soppresse.

4. All'articolo 28, comma 2, le parole: "sentito il Ministro per gli italiani nel mondo" sono soppresse.

ART. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel limite della somma autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n.118.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.